

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Oggetto: D.Lgs. 03/04/2006 n° 152, Parte V, articolo 272 - Disciplina delle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività ricadenti nell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs, 152/06.

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, pubblicato nel supplemento ordinario n° 96 alla Gazzetta ufficiale n° 88 del 14/04/2006, recante "Norme in materia ambientale", emanato in attuazione della Legge n° 308 del 15/12/2004;
- La Direttiva 99/13/CE del 11/03/1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
- L'articolo 49 della Legge Regionale delle Marche n° 10 del 17/05/1999, concernente l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle autorizzazioni in atmosfera, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale delle Marche n° 12 del 25/05/1999, concernente il "Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico";
- L'articolo 19 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, per effetto del quale spettano alle province le funzioni amministrative in materia di "organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- La Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n° 639 del 03/04/2002, riguardante "Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate";
- Le Delibere della Giunta Provinciale n° 166 del 09/05/02 con cui si è preso atto del conferimento alla Provincia di Ascoli Piceno delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione il 04/04/02 e la n° 266 del 01/07/02 con cui sono state stabilite le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- La Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n° 3913 del 24/10/1994 recante "Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n. 203/88";

PRESO ATTO dell'articolo 280 del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 inerente l'abrogazione di gran parte della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera ed in particolare dei seguenti dispositivi:

- D.P.R. 24/05/1988 n° 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art 15 della Legge 16 aprile 1987 n. 183";
- D.P.C.M. 21/07/1989 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali";
- D.M. 12/07/1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti

- industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";
- D.P.R. 25/07/1991 " Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21/07/1989";
 - D.M. 16/01/2004 n°44 riguardante il recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 24/5/1988 n° 203;

RICHIAMATE le seguenti delibere regionali e provinciali con cui sono state predisposte, tra l'altro, le autorizzazioni a carattere generale di alcune attività:

- La D.G.R.M. n° 840 del 07/04/1997 recante "Disposizioni in materia di attività di inquinamento atmosferico poco significativo e ridotto";
- L'autorizzazione generale già adottata da questa Amministrazione con propria delibera D.G.P. n° 286 del 04/07/2005 avente per oggetto "D.P.R. 24 maggio 1988, il 203, artt. 6, 15, 7 e 8, - D.M.16 gennaio 2004, n. 44 - Autorizzazioni generali per emissioni in atmosfera di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso";
- L'autorizzazione generale già adottata da questa Amministrazione con propria delibera D.G.P. n° 68 del 02/03/2006 avente per oggetto "D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6,15, 7 e 8, - Autorizzazione a carattere generale per emissioni in atmosfera a ridotto inquinamento atmosferico derivanti dall'attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno"
- La Deliberazione della Giunta Regionale ne 3753 del 10/10/1994 - "D.P.R. n° 203/88 D.P.C.M. 21/7/89 (G.U. n° 171 del 24/7/89) L.R. n° 8/85 D.P.R. 25/7/91 (G.U. n° 175 del 27/7/91) Determinazioni in materia di inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali: autorizzazioni generali: settore autocarrozzeria, settore calzaturiero e pellettiero, settore produzione mobili e altri oggetti in legno, settore verniciatura legno";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1458 del 22/06/1998 - "D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89, D.P.R. 25/7/91. Autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico; saldatura di oggetti e superfici metalliche";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1460 del 22/06/1998 - "D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/7/89, D.P.R. 25/7/91. Autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico: utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/ giorno, in settori diversi da quello calzaturiero e pellettiero";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1461 del 22/06/1998 - "D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/7/89. Autorizzazioni generali per attività di: pulizia di superfici con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/giorno e lavaggio in macchine a circuito chiuso";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1462 del 22/06/1998 - "D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/7/89, D.P.R. 25/7/91 - Autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico: verniciatura di oggetti vari (non in legno), con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/giorno";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1779 del 12/07/1999 - "D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - Autorizzazione generale per l'attività di anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 100 kg/giorno";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1780 del 12/07/1999 - "D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l'attività di: tempratura di metalli";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1781 del 12/07/1999 - "D.P.R. 203/88,

- D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l'attività di: taglio di manufatti metallici"; .
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1782 del 12/07/1999 - "D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per attività di: trattamento meccanico di pulizia superficiale dei metalli" ; .
 - La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1783 del 12/07/1999 - "D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l'attività di: elettroerosione";
 - La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1784 del 12/07/1999 - "D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per attività di: finitura di superfici metalliche e altre lavorazioni meccaniche";

CONSIDERATO che i riferimenti normativi citati nelle vigenti autorizzazioni generali sono mutati a causa delle summenzionate abrogazioni;

RITENUTO:

- che, laddove non espressamente individuati nell'Allegato I alla presente, per le finalità di cui alla Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 ci si debba riferire ai valori limite di emissione di cui all'Allegati I alla Parte V come modificati secondo i criteri individuati nella D.G.R.M. 3913/94 da ritenersi ancora applicabile secondo le indicazioni fornite nella nota della Regione Marche n° 181142 del 13/09/2007;
- che stante la connotazione di speciale cautela caratterizzante gli scopi della direttiva 99/13/CE, relativa alle emissioni di composti organici volatili, ora recepita a mezzo delle disposizioni di cui all'articolo 275 del D.Lgs. 152/06, sia opportuno e preferibile esaminare in via ordinaria fattispecie ricadenti in tale ambito di applicazione sia in considerazione della complessità di tale valutazione sia alla luce della conseguente opportunità di svolgere analisi approfondite e specifiche al fine di assicurare non solo l'adeguata protezione dell'ambiente ma anche la tutela dell'interesse delle aziende chiamate ad operare conformemente alle disposizioni di che trattasi;
- che sia doveroso organizzare l'attività amministrativa in conformità a principi ben identificati nell'ambito dell'ordinamento giuridico quali il principio di certezza del diritto, il buon andamento e l'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza di cui alla Legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i;
- che sia indispensabile conformare l'azione dell'amministrazione provinciale al principio di legalità, secondo il quale deve sussistere la corrispondenza dell'attività amministrativa alle prescrizioni di Legge;
- che l'emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto costituisca a tutti gli effetti una idonea ed aggiornata applicazione dei principi ambientali di cautela e protezione previste dal Legislatore per le attività interessate;
- che l'emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto collochi adeguatamente le attività interessate nell'ambito di un procedimento più snello e che ciò consenta anche di conseguire obiettivi di buon andamento e razionalità operativa orientando maggiori risorse amministrative alle più complesse e gravose procedure ordinarie, ben più delicate e pregnanti sotto il profilo scientifico operativo e procedimentale, in quanto inerenti impianti più rilevanti sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico prodotto;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, subordinato a norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia nonché soggetto a rettifiche, integrazioni, sospensioni e revoche anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.
- di considerare il presente atto soggetto a revisione in caso di emanazione, da parte dei soggetti preposti, dei criteri per la valutazione delle emissioni diffuse di cui all'articolo 270

comma 3 del D.Lgs. 152/06 nonché in ogni altro caso di chiarimenti interpretativi forniti dalle autorità competenti;

VISTO che alla luce delle novità introdotte dalla parte quinta del D.lgs 152/06, i tecnici delle Province hanno avuto degli incontri pervenendo ad una proposta di autorizzazione generale trasmessa all'UPI regionale e già condivisa dalla province di Pesaro Urbino, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno;

CONSIDERATO che le attività di "taglio di manufatti metallici", "trattamento meccanico di pulizia superficiale dei metalli", "elettroerosione", "finitura di superfici metalliche e altre lavorazioni meccaniche " e le attività del "settore calzaturiero e pellettiero" pur non espressamente previste nell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06, possano essere integrate nel predetto elenco in forza delle possibilità offerte dall'articolo 272 comma 2 del decreto medesimo;

RITENUTO opportuno infine che la modulistica, richiamata nel presente atto con il nome di Allegato II, possa essere approvata con determinazione dirigenziale, agevolando in questo modo la procedura per apportarvi eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie;

SI PROPONE, PERTANTO, DI DELIBERARE NEL SEGUENTE MODO:

- 1) Di approvare l'autorizzazione generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06, come esplicitate ed integrate nell'Allegato I al presente atto e di seguito riportate:
 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
 - Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
 - Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
 - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore

- a 100 kg/giorno.
- Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
 - Tempra di metalli.
 - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
 - Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
 - Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
 - Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.
 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.
 - Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg.
 - Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliera massima non superiore a 3000 kg.
 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliere massime non superiore a 4000 kg.
 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
 - Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
 - Taglio e deformazione plastica di metalli.
 - Elettroerosione.
 - Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
 - Attività del settore calzaturiero e pellettiero.
- 2) Di demandare il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, C.E.A., Rifiuti, Energia, Acque ad approvare la modulistica ufficiale di cui l'utenza dovrà avvalersi per poter richiedere l'adesione all'autorizzazione generale prevista dal presente atto (Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 art.272 comma 2);
- 3) Di dare atto che le presenti autorizzazioni a carattere generale sostituiscono ad ogni effetto di legge le richiamate autorizzazioni generali di emanazione regionale citate in premessa, con le modalità descritte nell'Allegato I;
- 4) Di stabilire che in sostituzione degli obblighi di cui alla D.G.R.M. n° 840 del 07/04/1997, le aziende che svolgono unicamente attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, ossia attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell' inquinamento atmosferico e attività di cui all'articolo 269 c.14 del decreto medesimo, ossia attività non sottoposte ad autorizzazione, sono esentate dall'obbligo di fornire

preventiva comunicazione relativamente alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio dell'attività; tali attività rimangono comunque tenute ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera.

- 5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali emenato con decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267.

Ascoli Piceno, 11/03/2010

Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale,
C.E.A, Rifiuti Energie ed Acque
F.to Dr. Giuseppe Serafini

Il Presidente della Giunta pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, C.E.A., Rifiuti, Energia, Acque ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000, così formulato "favorevole";

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000, così formulato "*Non comporta valutazioni economico-finanziarie*";

Con votazione che dà il seguente risultato
"UNANIME"

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra descritta.

Con successiva votazione che dà il seguente risultato:
"UNANIME"

il presente atto è dichiarato **immediatamente esecutivo**.

Si dà atto che dopo l'adozione del presente atto deliberativo esce dall'aula l'Assessore Andrea Maria Antonini: presenti n. 6.
